

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la definizione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati

OSSERVAZIONI FEDERDOC

La proposta di regolamento ricalca sostanzialmente nelle sue linee generali la regolamentazione vigente per il comparto dell'agroalimentare europeo con Indicazione Geografica, ivi compreso il vino.

Non si riscontrano pertanto particolari problematiche in ordine alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione di questa specifica produzione, tanto più che le modalità di riconoscimento di un vino aromatizzato con IG (procedura nazionale attraverso il Comitato Vini DOC, quindi esame da parte della Commissione, con possibilità di opposizione fino al momento di accettazione della protezione) limitano praticamente a zero le possibilità di conflittualità con le pre-esistenti IG dei vini.

D'altra parte, la normativa italiana sui vini DOC e IGT (DLgs 8 aprile 2010 n. 61) limita enormemente l'utilizzo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche nella designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, prevedendo una deroga esclusivamente per i vini aromatizzati di cui all'allegato II del Reg. CE n. 1601/91, e cioè per il solo Vermouth di Torino (art. 1 comma 3 del DLgs in questione).

Se è vero che il regolamento in esame concede agli Stati membri la possibilità di regole più restrittive anche per l'introduzione di nuove indicazioni geografiche (art. 8), occorrerà verificare in futuro se preservare le attuali restrizioni o se allargare in qualche modo le possibilità di riconoscimento di altre IG nel comparto dei vini aromatizzati, in funzione delle esigenze di mercato.

Le IG dei vini, per definizione, sono legate alla zona geografica, non solo per la produzione ma anche e soprattutto per l'origine della materia prima (uve).

L'art. 6 "Indicazione di provenienza" del regolamento recita testualmente: *"Qualora sia indicata la provenienza dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, questa corrisponde al luogo in cui il prodotto è realizzato."* E poi ancora: *"Non è richiesta un'indicazione del luogo di provenienza dell'ingrediente principale."*

Ciò significa che potremmo trovare ad esempio un "Barolo chinato" (disciplinare di produzione della DOCG Barolo, art. 7) "prodotto in Polonia", o ancora un nuovo vino aromatizzato con IG "prodotto in Italia", le cui uve o il mosto o il vino sono ottenuti in altri Paesi anche Terzi.

La definizione di una denominazione di origine nella OCM vino prevede: "Per denominazione di origine si intende il nome di una regione, di un luogo determinato....conforme ai seguenti requisiti: ii) le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale zona geografica (per le IGT, almeno 85%)" – (Reg. CE n. 1234/07 art 118 ter).

Le stesse regole devono valere anche per i prodotti in questione, se vogliono utilizzare le Indicazioni Geografiche dei vini.

Art. 29 “Poteri delegati”

L’articolo in esame riserva alla Commissione notevoli poteri di legiferare a tempo indeterminato su tutte le questioni, anche quelle più strettamente politiche, come potrebbero essere ad esempio le deroghe relative alla produzione nella zona delimitata.

Ciò è assolutamente inopportuno, anche alla luce di quanto sta accadendo nel settore vino: relativamente ai “diritti di impianto”, ad esempio, il PE approva una risoluzione (rapporto Dess) invitando la Commissione a tenere in considerazione la questione nell’ambito della nuova PAC, 13 Paesi nell’ambito del Consiglio considerano la questione dei diritti fondamentale ed invitano la Commissione a ripensare il sistema delle liberalizzazioni, la Commissione non tiene in alcun conto tali decisioni.

Se è vero che la Commissione ha facoltà di adottare “atti delegati” su delega del legislatore, è pur vero che tali atti devono riguardare questioni di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo (art. 290 del TFUE – Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea).